



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE
PROGRAMMAZIONE PARCHI VALUTAZIONI AMBIENTALI ENERGIA
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI



Rif. Nota Serv.Tutela e Val. prot. 668 del 13/1/2012

Prot. 1263 /12

Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio
e Valutazione Ambientale di questa Direzione
SEDE

OGGETTO: Accesso agli atti nelle istanze soggette a procedura di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione d'Impatto Ambientale; D.Lgs. n.152/2006 nel testo in vigore. Comunicazioni.

In riferimento alla richiesta di parere formulata con la nota in epigrafe indicata, relativa all'accesso agli atti nelle istanze soggette a procedura di Verifica di Assoggettabilità ed a Valutazione di Impatto Ambientale, si rappresenta quanto segue.

La scrivente Struttura ha già avuto modo di esprimere il proprio avviso in maniera puntuale e circostanziata sulle problematiche afferenti l'applicazione della disciplina sull'accesso in materia ambientale.

E' ben noto, infatti, che detta disciplina speciale della libertà di accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva Comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla finalità ambientale.

Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art.3 del D.Lgs n. 195/2005 (con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Così (ri)precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità (così anche TAR Lazio Roma, Sez.III 28/06/2006, n.5272).

Da quanto sopra deriva che in base alla suddetta disciplina vengono meno i limiti soggettivi ed oggettivi già previsti in materia di accesso dalla L. 241/90 ss.mm.ii., di talchè non è la sussistenza di una posizione qualificata a permettere e decretare l'esercizio del diritto di accesso, ma è l'inerenza della richiesta del campo ambientale a trascinare con sé il riconoscimento del relativo diritto all'informazione.

Ai fini che interessano la problematica sottoposta nuovamente all'attenzione dello scrivente, occorre focalizzare l'attenzione sul bilanciamento tra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dell'accesso.

A termini della disposizione contenuta nell'art.5 del D.Lgs. 195/2005, che disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso, una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare "tra l'altro", un legittimo interesse economico e pubblico tutelato dalla riservatezza delle informazioni commerciali e/o industriali, contenute nel progetto assoggettato a procedura di V.A. e V.I.A.

La Corte di Giustizia Europea in numerose recenti pronunce, è intervenuta sul punto precisando che i motivi di rifiuto alla richiesta di accesso *devono essere interpretati in senso restrittivo*, tenendo conto, *nel caso specifico*, dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione, che deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto, di talchè gli Stati Membri non possono disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sull'ambiente (Corte di giustizia CE Sez. IV 22/12/2010 n.524).

La stessa Corte di Giustizia ha ribadito che proprio per l'importanza che riveste la tutela dell'ambiente, l'autorità pubblica ha l'onere di perseguire la massima diffusione delle informazioni ambientali, cosicchè è l'intera area delle informazioni che -in via incrementale- deve essere resa disponibile ed accessibile, anche grazie agli strumenti informatici, al di là di richieste puntuali e, fatti salvi solo i tassativi casi di esclusione dettati da superiori esigenze di riservatezza, individuati e regolati per legge. (Corte di Giustizia CE Sez. IV 16/12/2003 n.266; Foro amm. CDS 2007,02,657). Pur tuttavia, quando alle autorità competenti viene sottoposta una domanda di accesso alle informazioni ambientali, per la quale vi sia una motivata esigenza di tutela in quanto avente ad oggetto dati coperti da segreto industriale o commerciale "tali autorità sono tenute ad accogliere le domande di accesso a tali informazioni ove queste ultime si riferiscano ad immissioni nell'ambiente o se, negli altri casi, l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione appaia superiore all'interesse tutelato dal rifiuto di divulgare".

"Il compito imposto all'autorità pubblica dal legislatore dell'Unione sul versante dell'informazione attiva può, peraltro, concretizzarsi solo nel momento in cui le autorità competenti sono chiamate, in relazione alla domanda ad esse sottoposta, a valutare, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto del procedimento se le informazioni richieste debbano essere fornite oppure no". (Corte di Giustizia CE Sez. IV 16/12/2003 n.266).

Per questa via neppure la determinazione generale dei criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti, può dispensare le autorità competenti dal procedere ad un esame di ciascuna delle situazioni loro sottoposte, nell'ambito di una domanda di accesso ad una informazione ambientale presentata in base alla Direttiva 2003/4.

Esplicitati così i termini delle problematiche sottoposte, nulla osta a che motivate e concrete esigenze di tutela di riservatezza commerciale e/o industriale possano condurre l'amministrazione procedente ad escludere alcune parti della documentazione presentata dall'obbligo del rispetto delle previste misure di pubblicità.

A tal fine potrebbe essere d'ausilio, ad esempio, poter disporre di una apposita modulistica in cui le imprese che presentano il progetto individuino le parti dello stesso coperte da copyright o non incidenti sullo stato degli elementi dell'ambiente.

Resta, peraltro inteso che la ponderazione dell'interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare debba essere in ultimo effettuata dalla autorità pubblica di volta in volta in ciascuna situazione e, che tale interesse al rifiuto di divulgare, non possa in ogni caso prevalere sull'interesse alla divulgazione ambientale se la documentazione oggetto della tutela di un legittimo interesse economico contenga informazioni e/o dati che influenzano o possono incidere sullo stato degli elementi dell'ambiente.

Se è vero infatti che alcune informazioni concernenti la produzione dei singoli impianti possono essere considerate "riservate", e segnatamente quelle attinenti alle strategie commerciali, ovvero al segreto industriale, non altrettanto può dirsi per le informazioni che risultano estranee ai processi produttivi.

L'Amministrazione procedente potrà in tali casi assumere adeguate misure di tutela della riservatezza (quali cancellature omissis, o mera visone di atti) relativamente a quei dati che non siano necessari per valutare le possibili incidenze sull'ambiente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Stefania Valeri
D'ordine

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Avv. Di Cesare Maria Elena

